

SENATO DELLA REPUBBLICA

D. Lgs. 20 dicembre 1993, n. 533 e successive modificazioni

Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica

VERSIONE ATTUALE	VERSIONE ABROGATA DAL REFERENDUM
<p data-bbox="304 696 638 734"><i>Articolo 17, comma 4</i></p> <p data-bbox="156 781 790 1167">Nel caso in cui la verifica di cui al comma 2 abbia dato esito negativo, l'ufficio elettorale regionale assegna alla coalizione di liste o alla singola lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti un numero di seggi ulteriore necessario per raggiungere il 55 per cento dei seggi assegnati alla regione, con arrotondamento all'unità superiore.</p>	<p data-bbox="979 696 1246 734"><i>Art. 17, comma 4</i></p> <p data-bbox="802 781 1433 1167">Nel caso in cui la verifica di cui al comma 2 abbia dato esito negativo, l'ufficio elettorale regionale assegna alla coalizione di liste o alla singola lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti un numero di seggi ulteriore necessario per raggiungere il 55 per cento dei seggi assegnati alla regione, con arrotondamento all'unità superiore.</p>